



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DATI RELATIVIAL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

- *FCDE*

Il Principio contabile 4/2 al punto 3.3 ha stabilito che:”Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.”.

Pertanto la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fcde può essere determinata per un importo totale di € 852.255,45, dovuta a:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce € 754.456,61.

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti € 0,00.

- l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce € 97.798,84.

- *Fondo perdite società partecipate*

E' stabilito il divieto del soccorso finanziario ai sensi dell'art 14 del D.lgs 175/2016 (vedi Corte dei Conti, sezione di controllo Lombardia Delibera n. 98 del 2013); sia che si tratti di una società partecipata o di un consorzio non è ammesso per un Ente pubblico effettuare trasferimenti straordinari o prestare garanzie a favore del soggetto controllato nel caso in cui lo stesso subisca perdite protratte o sia stato posto in liquidazione. Preso atto che la Delibera di C.C., n. 27, del 9/7/15, avente oggetto “Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate – proposta dell'esecutivo” espone che il Comune di Catenanuova partecipa al capitale dei seguenti Enti, Ato EnnaEuno, Ato Idrico, Consorzio acquedotto intercomunale in liquidazione, Consorzio ASI, SRR per la regolamentazione del servizio

di gestione dei rifiuti, che risultano posti in liquidazione, visto che tranne per la citata SRR, trattasi di Enti posti in liquidazione, è da concludere che per i citati Enti è da osservare il predetto divieto del soccorso finanziario. In relazione alla menzionata SRR, non risultano perdite.

- *Fondo contenzioso*

Il Principio contabile 4/2 al punto 5.2 h) ha stabilito che: "In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)". Pertanto, si è provveduto a ripartire in quote l'accantonamento dovuto per tale voce ed a vincolare una quota del risultato di amministrazione pari ad € 117.488,25, relativa a quanto dovrebbe liquidare l'Ente qualora non venisse proposto ricorso in Cassazione delle due sentenze citate sotto la n. 251/2018 e la n. 253/2018 e che risulta essere una stima maggiorante prudenziale rispetto a quanto consegue dalla mera ripartizione per i tre esercizi considerati nel bilancio di € 237.488,25, quale somma totale degli oneri previsti dalle sentenze nelle quali l'Ente risulta soccombente.

La Sig.ra Lentini Rosalba, Resp. del Settore Affari Generali protempore, ha trasmesso allo scrivente i documenti relativi ai casi in cui l'ente, a seguito di contenzioso, ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, dove il Comune è condannato al pagamento di spese, e risultano:

- la Delibera di G.M., n. 11, del 19/01/18, avente oggetto: "Costituzione innanzi la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, per resistere al ricorso dal dipendente dr. Indelicato Gaetano, contro la Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, n. 273/2017 del 14/06 – 14.07.2017. Delibera d'incarico", nella quale è stimato da parte del legale dell'Ente, Avv. F. Occhipinti, in € 120.000,00 il pagamento per risarcimento danni dovuto a seguito di sentenza.

- Sentenza n. 251/2018, della Corte d'Appello di Caltanissetta che condanna il Comune a corrispondere al dipendente L. G. a titolo risarcitorio una somma pari a tre mensilità della retribuzione di fatto percepita per ogni anno dal 22/03/2004 al 09/12/2014, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma e spese di lite. Il Sig. Cardaci Mario del Settore Economico Finanziario ha effettuato le elaborazioni riguardando le somme da corrispondere che risultano pari ad € 75.276,86.

- Sentenza 253/2018, della Corte d'Appello di Caltanissetta che conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 416/15 che condanna il Comune a corrispondere al dipendente C.V.P. il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 500,00 per ogni mese di dal marzo 2004 all'agosto 2008, oltre accessori di legge e spese processuali. Il Sig. Cardaci Mario del Settore Economico Finanziario ha effettuato le elaborazioni riguardanti le somme da corrispondere che risultano pari ad € 42.211,39.

Parte Vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili e Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

E' dato conto nell'allegato 1 alla presente delle somme da vincolare nell'avanzo.

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario
Firmato (Dott. Mingrino Davide)